

TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA
Causa n. 386/2022

promossa da **Flash Control s.r.l.** (avv. Marco Selleri);
nei confronti dell'**I.N.P.S.** (avv. Renato Vestini)
avente ad **oggetto**: ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c.;

* * *

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, designato per la trattazione del procedimento in oggetto, a scioglimento della riserva assunta;

letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le istanze ed eccezioni delle parti;

premesso:

che la società ricorrente, attiva nel settore dei trattamenti termici ad aria riscaldata, espone di essere risultata la beneficiaria di un'operazione di scissione doppia parziale delle società "Nuova X Gamma s.r.l." e "Erretiesse freschi s.r.l.";

che, precisamente, le due società deliberavano il progetto di scissione e, pertanto, parte del loro patrimonio era assegnato alla società ricorrente, di nuova costituzione, la quale assumeva i beni, diritti, oneri ed obblighi, subentrava nei rapporti attivi e passivi di ciascuna società scissa, secondo le indicazioni contenute nei progetti di scissione;

che, per effetto dell'operazione, il capitale della ricorrente era determinato in € 10.000,00 e le relative quote di emissione erano assegnate ai soci delle società scisse, in proporzione al valore netto dei patrimoni parzialmente scissi;

che l'operazione veniva effettivamente e regolarmente attuata;

che l'I.N.P.S. prendeva atto della vicenda e negava il rilascio del D.U.R.C. regolare alla ricorrente a motivo del debito accumulato dalle società scisse, poiché, come specificato in ricorso, "*Flash Control sarebbe sì un nuovo soggetto giuridico frutto della scissione doppia parziale*" con le

società suindicate ma, nella sostanza si tratterebbe “della sommatoria delle due società scisse” (p. 4 doc. 4, Verbale Unico di accertamento INPS.). In altre parole, la perdita del certificato di regolarità contributiva da parte delle società scisse avrebbe determinato “per gemmazione” la decadenza dal diritto al rilascio del DURC anche a favore della società beneficiaria FLASH CONTROL”;

*che la ricorrente afferma la sussistenza del *fumus boni iuris* “poiché la Società ha allegato e reso disponibile documentazione atta a dimostrare che dalla sua costituzione e fino al diniego odierno ha sempre potuto contare su un DURC regolare avendo provveduto al pagamento dei debiti contributivi a far data dalla sua costituzione”;*

che, quanto al requisito dell’urgenza, la società rimarca “l’inevitabile riflesso sulla possibilità di pagare regolarmente le retribuzioni dei dipendenti e gli stessi contributi in maturazione e che la mancanza del DURC stia comportando un blocco forzato nell’attività dell’impresa idoneo a condizionare gravemente la (ancora possibile) continuità aziendale. A ciò si aggiunga che la mancanza di DURC favorevole impedisce di ottenere i pagamenti spettanti (uniche entrate) dalle Committenze con la conseguenza di una paralisi finanziaria e della impossibilità, quindi, di far fronte alle obbligazioni e di rispettare gli impegni e gli accordi assunti con fornitori e dipendenti. Deve quindi conclusivamente dichiararsi che sussistono allo stato i presupposti perché gli enti convenuti provvedano a rilasciare il DURC regolare a favore della società ricorrente”;

che la società chiede dunque la condanna dell’I.N.P.S. all’“immediato rilascio del certificato di regolarità contributiva DURC”;

ritenuto;

*che la domanda come proposta sia effettivamente inammissibile, come eccepito dall’I.N.P.S., riguardando il *petitum*, come emerge chiaramente all’esame delle conclusioni sopra riportate, non il mero accertamento della regolarità della posizione contributiva ma un ordine di *facere* (il rilascio del D.U.R.C., espressamente richiesto dalla parte), ordine che la società prospetta come unico strumento idoneo a tutelare il proprio interesse ma che il*

giudice ordinario non può emettere, secondo quanto affermato recentemente da **Cass., 3.3.2021, n. 5825**, per cui “... *deve nondimeno escludersi che il giudice ordinario, chiamato a decidere su una controversia in cui un'impresa o un lavoratore autonomo lamenti il mancato rilascio del DURC per presunte irregolarità contributive, possa condannare l'ente previdenziale a rilasciarlo: osta al riguardo la previsione dell'art. 4, I. n. 2248/1865, all. E, la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo (così, tra le più recenti, Cass. S.U. n. 23835 del 2004); ed è affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comportamenti di una pubblica amministrazione che siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non trovino fondamento nell'esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l'attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'amministrazione ad un facere, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare la pronuncia richiestagli (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 600 del 1979 e innumerevoli successive conformi)”;*

che l'assenza del *fumus boni iuris* non renda necessario l'esame del requisito dell'urgenza;

che le spese possano essere compensate in ragione dell'effettiva complessità della materia, interessata da rilevanti oscillazioni giurisprudenziali;

P.Q.M.

il giudice del lavoro, visti gli artt. 700, 669 *bis* e ss. c.p.c.:

dichiara inammissibile la domanda cautelare e **compensa** le spese di lite;

manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Forlì, 4 novembre 2022

Il giudice del lavoro

dott. Luca Mascini